



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale della Sanità
Servizio Prevenzione

Prot. n.

Cagliari,

**Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Sanità'**
Prot. Uscita del 18/06/2013

nr. 0016314
Classifica I.4.3
12-01-00



- > Al Ministero della Salute
Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria,
la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti
R O M A
- > Al Centro di Referenza Nazionale delle Pesti Suine
PERUGIA
- > Al Presidente del tavolo interassessoriale per
l'attuazione delle misure straordinarie di lotta alla
Peste Suina Africana
SEDE
- > All'Assessorato Regionale dell'Agricoltura
e Riforma Agropastorale
SEDE
- > All'Assessorato Regionale Difesa dell'Ambiente
SEDE
- > Ai Direttori Generali
delle ASL della Sardegna
LORO SEDI
- > Ai Direttori dei Servizi Veterinari
delle Aziende Sanitarie Locali della Sardegna
LORO SEDI
- > Al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna
SASSARI
- > All'Osservatorio Epidemiologico Veterinario
Regionale
CAGLIARI
- > Alla Prefettura di SASSARI
SEDE
- > Ai Signori Sindaci dei Comuni di

ANELA
BENETUTTI
BOLOTANA
BONO
BONORVA
BOTTIDA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale della Sanità
Servizio Prevenzione

BUDDUSÓ
BULTEI
BURGOS
ESPORLATU
GIAVE
ILLORAI
ITTIREDDU
LEI
MACOMER
MORES
NUGHEDU SAN NICOLÓ
NULE
NUORO
ONIFERI
ORANI
OROTELLI
ORUNE
OSCHIRI
OZIERI
PATTADA
TORRALBA
TULA

- > Al Comando Gruppo Carabinieri N.A.S.
SASSARI
- > Al Direttore Generale dell'Ente Foreste della
Sardegna
CAGLIARI
- > Al Comando Corpo Forestale e Vigilanza
Ambientale Regionale
CAGLIARI

e p. c. Alla Coldiretti Federazione Regionale
CAGLIARI

Alla Confagricoltura
CAGLIARI

Alla Confederazione Italiana Agricoltori
CAGLIARI

Alla COPAGRI
CAGLIARI

Alla Confindustria Regionale
CAGLIARI

Alla Associazione Nazionale Allevatori Suini
R O M A



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Prevenzione

Oggetto: **Trasmissione delle Determinazioni N. 691 e N. 692 del 18 GIU. 2013 relative alla istituzione della zona di protezione e della zona di sorveglianza per peste suina africana del focolaio di Pattada - IT055SS022.**

Per opportuna conoscenza ed eventuali provvedimenti di competenza si trasmettono in allegato le Determinazioni del Direttore del Servizio Prevenzione di cui all'oggetto.

Il Direttore del Servizio Prevenzione
Dott.ssa Donatella Campus

GR/4.4
MSP/Resp.4.4





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Prevenzione

Cagliari,

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Sanità
Prot. Uscita del 18/06/2013
nr. 0016311/Determinazione/691
Classifica I.4.3
12-01-00



DETERMINAZIONE N.

Oggetto: Zona di protezione per Peste Suina Africana – focolaio di Pattada - IT055SS022.

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954 e s.m.e i.;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, Art. 32;
VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;
VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218;
VISTO il D.M. 20 luglio 1989 n. 298;
VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n°502 e s.m e i.;
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, Art. 117;
VISTO il D. Lgs. 1 settembre 1998 n. 333;
VISTO il D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 196;
VISTO il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54;
VISTA la Decisione della Commissione Europea 2012/761/UE del 30 novembre 2012;
VISTO il D.A.I.S. n. 42 del 21 novembre 2005;
VISTO il D.A.I.S. n.69 del 18 dicembre 2012;
VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari che segnala la presenza della Peste Suina Africana nel proprio territorio;

RITENUTO necessario adottare misure adeguate per impedire la diffusione del contagio;

Determina

- ART. 1** E' dichiarato «zona di protezione» per Peste Suina Africana il territorio compreso nel raggio di almeno 3 km dagli allevamenti infetti di cui all'allegato n. 1.
- ART. 2** Ai limiti della zona di protezione, lungo le vie di accesso e all'ingresso degli allevamenti infetti, devono essere apposti cartelli ben visibili con la scritta: "ZONA DI PROTEZIONE PER PESTE SUINA AFRICANA".



691

18 GIU. 2013

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Prevenzione

ART. 3 All'interno della zona di protezione si applicano le seguenti misure sanitarie:

- a) il censimento di tutte le aziende e, comunque, entro sette giorni dalla data del presente provvedimento, l'ispezione delle stesse da parte del Veterinario Ufficiale che procede all'esame clinico dei suini ed al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto legislativo del 26 ottobre 2010 n. 200;
- b) il divieto di circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private. Tale divieto può non essere applicato per il transito di suini su strada o per ferrovia, a condizione che non siano effettuate delle operazioni di scarico degli animali o soste;
- c) la pulizia e la disinfezione degli autocarri, degli altri autoveicoli e delle attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiale potenzialmente contaminato, conformemente alle disposizioni di legge. Gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere puliti, disinfettati e successivamente ispezionati e autorizzati dall'autorità competente;
- d) divieto, salvo autorizzazione dell'autorità competente, di entrata e di uscita dall'azienda di animali domestici di qualsiasi altra specie;
- e) la denuncia, di tutti i suini morti o malati nell'azienda al Veterinario Ufficiale che effettua opportune indagini in conformità delle procedure descritte nel manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE;
- f) il divieto di uscita di suini dall'azienda in cui si trovano per almeno 40 giorni successivi al completamento delle misure di pulizia e di disinfezione preliminari delle aziende infette;
- g) il divieto di uscita di sperma, di ovuli e di embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di protezione;
- h) l'osservanza di opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione del virus della malattia, per chiunque entri o esca da aziende suinicole;
- i) la scrupolosa disinfezione con idonee procedure di tutti gli automezzi in ingresso o in uscita dalle aziende, o in caso di impossibilità, il divieto di ingresso nelle aziende di automezzi di qualsiasi tipo.

ART. 4 L'applicazione delle misure nella zona di protezione è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

- a) siano state effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione nelle aziende infette;
- b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad esami clinici e di laboratorio in conformità del manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE, per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia.

ART. 5 Gli accertamenti di cui all'art. 4, lettera b) non possono essere effettuati prima che scadano quarantacinque giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione e disinfestazione nelle aziende infette.

ART. 6 In deroga agli art. 3, comma f, e art. 5, i termini di quaranta e di quarantacinque giorni ivi previsti possono essere ridotti a trenta giorni, purchè sia stato applicato, in conformità con il manuale di diagnostica, un programma intensivo di prelievi di campioni e di esami che abbia permesso di escludere la presenza della peste suina africana nelle aziende considerate.



691

18 GIU. 2013

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Prevenzione

- ART. 7 È fatto obbligo a chiunque ne ha competenza di rispettare o di fare rispettare la presente Determinazione, che entra immediatamente in vigore e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e sull'albo pretorio dei comuni interessati.
- ART. 8 Le violazioni del DPR del 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche, della presente Determinazione, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.549,00 euro a 9.296,00 euro; inoltre la mancata denuncia delle malattie infettive è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 516,00 ad un massimo di euro 2.582,00.
- ART. 9 Per quanto non previsto dalla presente Determinazione, si osservano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 54 del 20 febbraio 2004 e al D.A.I.S. n. 69 del 18 dicembre 2012.

Il Direttore del Servizio Prevenzione

Dr.ssa Donatella Campus

GR/4.4
MSP/Resp. 4.4

MLP







REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Prevenzione

Cagliari,

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Sanità
Prot. Uscita del 18/06/2013
nr. 0016312/Determinazione/692
Classifica I.4.3
12-01-00



DETERMINAZIONE N.

Oggetto: Zona di sorveglianza per Peste Suina Africana – focolaio di Pattada - **IT055SS022**.

- VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954 e s.m.;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, Art. 32;
VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;
VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218;
VISTO il D.M. 20 luglio 1989 n. 298;
VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n°502 e s.m e i.;
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, Art. 117;
VISTO il D. Lgs. 1 settembre 1998 n. 333;
VISTO il D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 196;
VISTO il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54;
VISTA la Decisione della Commissione Europea 2012/761/UE del 30 novembre 2012;
VISTO il D.A.I.S. n. 42 del 21 novembre 2005;
VISTO il D.A.I.S. n.69 del 18 dicembre 2012 ;
VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari che segnala la presenza della Peste Suina Africana nel proprio territorio;
RITENUTO necessario adottare misure adeguate per impedire la diffusione del contagio;

Determina

- ART. 1** E' dichiarato «zona di <<**sorveglianza**>> per Peste Suina Africana il territorio compreso nel raggio di almeno 10 km dagli allevamenti infetti di cui all'allegato n. 1.
- ART. 2** Ai limiti della zona di sorveglianza, lungo le vie di accesso e all'ingresso degli allevamenti infetti, devono essere apposti cartelli ben visibili con la scritta: "ZONA DI SORVEGLIANZA PER PESTE SUINA AFRICANA".



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Prevenzione

- ART. 3 Ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo. n. 54/2004, all'interno della zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure sanitarie:
- a) effettuazione di un sopralluogo in allevamento con censimento di tutti i suini da effettuarsi entro 21 giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta;
 - b) divieto di circolazione e trasporto di suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione, ove necessario, delle strade di accesso alle aziende, previo accordo dell'autorità competente; l'autorità competente può concedere deroghe a tali disposizioni per il transito di suini su strada o ferrovia, purché non siano effettuate operazioni di scarico o soste, o per i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di sorveglianza e diretti verso un macello situato in detta zona ai fini dell'immediata macellazione;
 - c) una volta utilizzati, gli autocarri, gli altri veicoli e le attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiali potenzialmente contaminati siano puliti, disinfettati, se necessario disinfestati, e sottoposti a trattamento quanto prima possibile, conformemente alle istruzioni impartite dal Veterinario Ufficiale; gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti e disinfettati;
 - d) divieto, salvo autorizzazione dell'autorità competente, di entrata e di uscita dall'azienda di qualsiasi altro animale domestico durante i primi sette giorni successivi alla istituzione della zona;
 - e) tutti i suini morti o malati dell'azienda devono essere immediatamente dichiarati al veterinario ufficiale che effettua opportune indagini in conformità con le procedure descritte nel manuale di diagnostica;
 - f) divieto di uscita dei suini dall'azienda in cui si trovano durante almeno i trenta giorni successivi al completamento delle misure preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione delle aziende infette. Allo scadere dei trenta giorni, fatte salve le condizioni previste all'articolo 20, comma 3, l'autorità competente può autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini ai fini del loro trasporto diretto:
 - 1) in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali secondo le modalità previste all'art. 10 ed art. 11 del D.L.vo N. 54/2004;
 - 2) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
 - 3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione o di sorveglianza; il Ministero della Salute informa immediatamente la Commissione in sede di Comitato permanente della catena alimentare e della sanità animale dell'applicazione di tale disposizione;
 - g) divieto di uscita di sperma, ovuli e embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di sorveglianza;
 - h) rispetto delle opportune norme igieniche da parte di coloro che frequentano le aziende suinicole al fine di ridurre il rischio di diffusione del virus della peste suina africana.
 - i) disinfezione scrupolosa con idonee procedure di tutti gli automezzi in ingresso o in uscita dalle aziende, o, in caso di impossibilità, divieto di ingresso nelle aziende di automezzi di qualsiasi tipo.



692

18 GIU. 2013

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Prevenzione

- ART. 4 L'applicazione delle misure nella zona di sorveglianza è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:
- a) siano state effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione nelle aziende infette;
 - b) siano stati sottoposti a visita clinica tutti gli allevamenti;
 - c) **i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad ulteriori esami clinici e sierologici in conformità del manuale di diagnostica per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia.**
- ART. 5 Gli accertamenti di cui all'art. 4, lettera c) non possono essere effettuati prima che scadano quaranta giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nelle aziende infette.
- ART. 6 In deroga agli art. 3, lettera f, e art. 5, i termini di trenta e di quaranta giorni ivi previsti possono essere ridotti rispettivamente a ventuno e trenta giorni, purchè sia stato applicato, in conformità con il manuale di diagnostica, un programma intensivo di prelievi di campioni e di esami che abbia permesso di escludere la presenza della peste suina africana nelle aziende considerate.
- ART. 7 È fatto obbligo a chiunque ne ha competenza di rispettare o di fare rispettare la presente Determinazione, che entra immediatamente in vigore e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e sull'albo pretorio dei comuni interessati.
- ART. 8 Le violazioni del DPR del 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche, e della presente Determinazione, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.549,00 euro a 9.296,00 euro; inoltre la mancata denuncia delle malattie infettive è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 516,00 ad un massimo di euro 2.582,00.
- ART. 9 Per quanto non previsto dalla presente Determinazione, si osservano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 54 del 20 febbraio 2004 e al D.A.I.S. n. 69 del 18 dicembre 2012.

Il Direttore del Servizio Prevenzione

Dr.ssa Donatella Campus

GR/4.4
MSP/Resp. 4/4

dlc





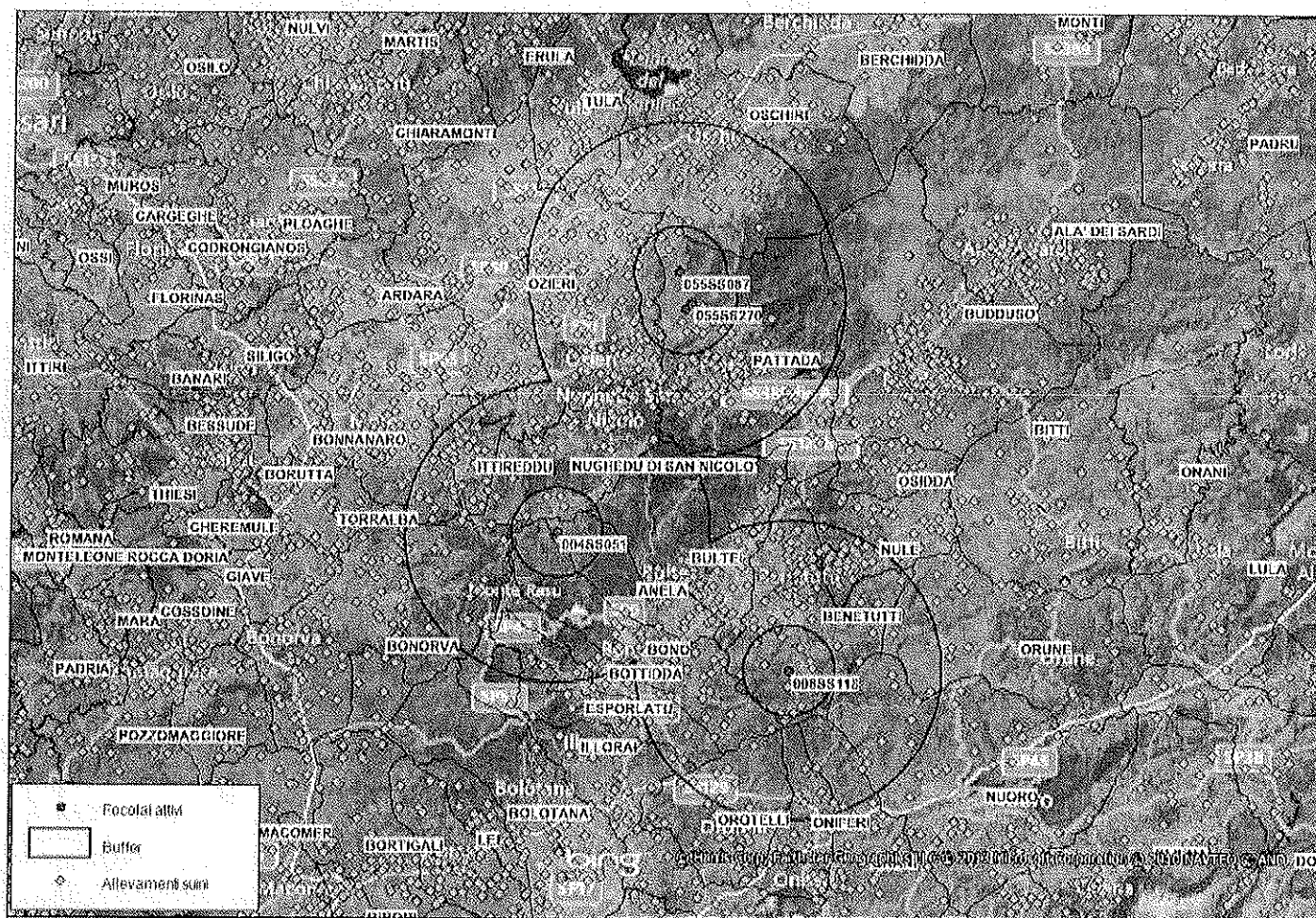
692

18 GIU. 2013

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

All. 1 Focolaio di PSA - IT055SS022- comune di Pattada



Comuni a 3 Km

Comune	Codistat	Comune	Codistat
ANELA	90004	ANELA	90004
BENETUTTI	90008	BENETUTTI	90008
BONO	90012	BONO	90012
BONORVA	90013	BONORVA	90013
BULTEI	90018	BOTTIDDA	90016
NUGHEDU DI SAN NICOLO'	90044	BUDDUSO	90030
OSCHIRI	90049	BULTEI	90018
OZIERI	90052	ESPORLATU	90028
PATTADA	90055	BURGOS	90020
		ILLORAI	90031
		ITTIREDDU	90032
		MORES	90042
		NUGHEDU DI SAN NICOLO'	90044
		NULE	90045
		NUORO	91051
		ONIFERI	91060
		ORANI	91061
		OROTELLI	91064
		ORUNE	91067
		OSCHIRI	90049
		OZIERI	90052
		PATTADA	90055
		TORRALBA	90073
		TULA	90075